



Articolo 29

## Esigenze generali dei locali comuni

- <sup>1</sup> Le disposizioni sulla struttura e l'utilizzazione dei locali di lavoro sono applicabili per analogia agli spogliatoi, lavabi, docce, gabinetti, refettori, locali di soggiorno e infermerie.
- <sup>2</sup> Tutti gli impianti di cui al capoverso 1 devono essere tenuti in condizioni igieniche impeccabili.
- <sup>3</sup> Per donne e uomini vanno previsti spogliatoi, lavabi, docce e gabinetti separati o perlomeno un'utilizzazione separata di questi impianti.

Le esigenze poste ai locali comuni, quali spogliatoi, lavabi/docce, gabinetti, mense e locali di soggiorno saranno conformi alle condizioni d'esercizio; tra queste si possono annoverare l'orario di lavoro (normale orario giornaliero, lavoro a squadre), il tipo di lavoro, il grado di insudiciamento dei lavoratori e dei loro indumenti, la necessità e l'intensità del cambio degli indumenti per motivi igienici o di produzione. Appare opportuno allestire i locali comuni prevedendo misure che tengano conto delle esigenze dei disabili.

### Capoverso 1

Le disposizioni contenute nelle sezioni 1 e 2 del capitolo 2 dell'ordinanza concernenti soffitti e pareti, pavimenti, illuminazione, clima, in particolare la temperatura dei locali e la ventilazione, si applicano per analogia, cioè in funzione dell'uso cui sono adibiti, agli spogliatoi, locali di soggiorno, mense, docce, gabinetti e infermeria (art. 13-17 OLL 3). Le disposizioni si applicano anche alle aree di riposo all'interno dei luoghi di lavoro.

Le vie di circolazione, le vie e le uscite di emergenza dei locali di soggiorno, mense e spogliatoi risponderanno alle corrispondenti disposizioni degli articoli 19 e 20 OPI (v. CFSL guida alla sicurezza sul lavoro, cifre 316 e 317).

Le porte degli spogliatoi, delle mense e dei locali di soggiorno devono soddisfare i requisiti di sicurezza posti dall'articolo 20 capoverso 3 OPI<sup>1</sup>.

Gli spogliatoi, le mense ed i locali di soggiorno in cui possono trovarsi contemporaneamente riunite numerose persone, cioè più di 50, devono disporre, in armonia con le prescrizioni antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione contro gli incendi almeno due vie d'uscita. I locali comuni devono poter essere riscaldati (valore indicativo: 20° C).

### Cantieri, posti di lavoro all'aperto:

In linea di principio, le disposizioni valide per i locali comuni sono applicabili anche ai cantieri ed agli altri posti di lavoro all'esterno. A tali scopi vengono spesso adibiti vagoni o carri, contenitori, baracche, ecc. In condizioni particolarmente difficili, ad esempio cantieri di breve durata o di dimensioni modeste e in presenza di ampliamenti, è possibile derogare a queste disposizioni; si dovranno tuttavia prendere provvedimenti di portata equivalente adatti alle condizioni specifiche d'esercizio. Nei cantieri di lunga durata e di una certa importanza si dovranno allestire locali comuni paragonabili a quelli di cui dispongono le aziende fisse. Si dovrà tener conto della distanza tra luogo di lavoro e locali comuni.

Nel caso di lavori con sostanze pericolose per la salute, corrosive o nauseabonde, si dovranno adottare le precauzioni necessarie, cioè tener pronti gli

<sup>1</sup> Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, RS 832.30



impianti sanitari e gli attrezzi di disinfezione. Per l'allestimento dei locali comuni sui cantieri possono essere utili le convenzioni tra le parti sociali.

## Capoverso 2

I locali comuni devono essere puliti regolarmente per motivi igienici. I gabinetti pertanto devono avere porte e pareti lisce e pavimenti di facile pulizia. La pulizia non deve essere limitata al pavimento, ma estendersi anche alle installazioni. Gli spogliatoi devono essere dotati di cestini per i rifiuti; a causa del pericolo di incendio (sigarette) sono preferibili i cestini metallici. I distributori automatici di generi alimentari non impacchettati, come le macchine per il caffè, devono essere puliti e sottoposti regolarmente a manutenzione.

## Capoverso 3

In via di principio, occorre prevedere spogliatoi, lavabi, docce e gabinetti separati per uomini e donne. Un'utilizzazione separata delle stesse installazioni (che possono essere chiuse) è ammessa solo in via eccezionale, ad esempio nelle aziende con numero ridotto di lavoratori occupati contemporaneamente (fino a 10 persone) in lavori poco insudicianti (attività d'ufficio), oppure nei cantieri dove regnano condizioni particolarmente difficili (cantieri di breve durata o di modeste dimensioni con contenitori adibiti a locali comuni).

Dove si svolgono attività poco insudicianti, come negli uffici, sono ammessi spogliatoi non separati secondo il sesso, il cui scopo è quello di conservare gli abiti privati.

Le cabine di cambio abiti in uno spogliatoio comune non sostituiscono gli spogliatoi separati e non possono essere equiparati a un'utilizzazione separata per diversi motivi:

- Il fatto di doversi spostare con tutti gli abiti di ricambio costituisce indubbiamente un inconveniente. Questo problema è particolarmente sentito in relazione all'uso della doccia.
- In uno spogliatoio comune alcune persone possono trovarsi a disagio, una sensazione che aumenta entrando o uscendo dalla doccia.
- Uno spogliatoio comune aumenta il rischio di molestie (sessuali).
- A seconda del numero di lavoratori e dell'organizzazione degli orari, si devono prevedere dei tempi d'attesa.

Gli spogliatoi, i lavabi ed i gabinetti per disabili dovranno rispondere a particolari condizioni di costruzione. A causa del loro piccolo numero, una separazione di questi locali secondo il sesso non risulta in generale necessaria.

Per le aziende con numero elevato di disabili, quali le officine per minorati fisici, si dovrà giudicare di volta in volta la situazione specifica.